

## L.R. 5/2010

- OMISSIS -

### CAPO VI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Sezione I

#### **Modifiche alla L.R. 31 ottobre 1994, n. 32 "Nuove norme in materia di agriturismo**

Art. 68

#### **Sostituzione dell'articolo 6 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32**

1. L'art. 6 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32 (Nuove norme in materia di agriturismo) è sostituito

dal seguente:

*"Art. 6 (Elenco regionale degli imprenditori ed operatori agrituristici)*

1. E' istituito presso la Giunta regionale, l'elenco regionale degli imprenditori agricoli che sono

provvisi di certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica (Imprenditori agrituristici).

2. E' istituito presso la Giunta regionale, l'elenco regionale degli imprenditori agrituristici che

hanno presentato dichiarazione di inizio attività (Operatori agrituristici).

3. La tenuta dell'elenco regionale degli imprenditori e degli operatori agrituristici ha come finalità il monitoraggio, il controllo e gli adempimenti previsti dall'articolo 13 della legge 20 febbraio 2006, n. 96.

4. Coloro che sono già iscritti nell'albo regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'agriturismo vengono iscritti nell'elenco regionale degli imprenditori agrituristici se non provvisi del titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività agrituristica. Se provvisi, sono iscritti anche nell'elenco regionale degli operatori agrituristici".

Art. 69

#### **Abrogazione dell'Allegato B alla L.R. n. 32 del 1994**

1. L'Allegato B alla L.R. n. 32 del 1994 è abrogato.

2. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il nuovo

modello di domanda.

Art. 70

#### **Integrazione della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32 con l'articolo 6bis**

1. Dopo l'art. 6 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32 (Nuove norme in materia di agriturismo) è inserito il seguente:

*"Art. 6bis (Certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica)*

1. Il certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica viene rilasciato al richiedente dal Servizio competente della Giunta regionale previa presentazione di apposita

domanda nella quale:

a) i dati soggettivi del richiedente e quelli oggettivi aziendali sono desunti dal fascicolo aziendale di cui all'art 9 del D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503 e decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 Artt. 13 e 14;

b) si evidenzia il rapporto di connessione dell'attività agrituristica con l'impresa agricola;

c) sono prevalenti, rispetto all'attività agrituristica, le attività di coltivazione, silvicoltura, allevamento, trasformazione e vendita dei prodotti aziendali;

d) sono esplicitate le potenziali attività che le aziende intendono svolgere.

2. Il certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica decade nei casi di:

a) rinuncia da parte dell'interessato;

b) perdita dei requisiti di legge;

c) mancato avvio dell'attività nel quinquennio successivo alla data dell'iscrizione nell'elenco.

3. Il certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica, salvo che abbiano ottenuto

la riabilitazione, non viene rilasciato, ovvero se già rilasciato deve essere revocato:

a) a coloro che hanno riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;

b) a coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), e successive modificazioni o sono stati dichiarati delinquenti abituali.

4. La struttura regionale competente verifica periodicamente la sussistenza e il mantenimento

dei requisiti previsti per l'ottenimento del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica".

Art. 71

### **Sostituzione dell'articolo 8 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32**

1. L'art. 8 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32 (Nuove norme in materia di agriturismo) è sostituito

dal seguente:

#### *"Art. 8 (Disciplina amministrativa)*

1. Coloro che sono in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica, di cui alla presente legge, e che intendono esercitare l'attività di agriturismo presentano al Comune, nel cui territorio è ubicata l'azienda, la dichiarazione di inizio attività

di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica.

2. La dichiarazione di inizio attività consente l'avvio dell'esercizio dell'attività agrituristica, decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della stessa al Comune. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione al Comune stesso.

3. In caso di accertata carenza dei requisiti dichiarati, trova applicazione l'art 19 della legge 7

agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

4. L'esercizio dell'attività agrituristica non è consentito, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:

1) a coloro che hanno riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;

2) a coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.

5. Il Comune, dopo aver svolto gli adempimenti previsti dalle normative vigenti, fornisce alla Giunta regionale, Direzione competente, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di inizio attività, i dati necessari per l'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici.

6. Nel caso di modifiche o integrazioni soggettive ed oggettive delle strutture dell'azienda agrituristica e/o dei servizi offerti dalla stessa, è necessario l'adeguamento del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica e la presentazione di una nuova dichiarazione di inizio attività".

Art. 72

#### **Modifiche all'articolo 9 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32**

1. Al comma 1, dell'articolo 9 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32 (Nuove norme in materia di agriturismo) le parole "*sentita la Commissione regionale di cui all'art. 7*" sono soppresse.

Art. 73

#### **Modifiche all'articolo 10 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32**

1. Al comma 1, dell'articolo 10 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32 (Nuove norme in materia di agriturismo) le parole "*nell'albo*", sono sostituite dalle seguenti: "*nell'elenco regionale degli imprenditori agrituristici*".

Art. 74

#### **Sostituzione dell'articolo 13 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32**

1. L'art. 13 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32 (Nuove norme in materia di agriturismo) è sostituito dal seguente:

*"Art. 13 (Vigilanza e controllo)*

1. La vigilanza e il controllo sull'osservanza della presente legge da parte degli operatori agrituristici, di cui all'art 6 comma 2, sono esercitate dai Comuni, dalle aziende sanitarie locali

territorialmente competenti, oltre che dagli altri soggetti indicati dalle norme vigenti, salvo quanto previsto dal comma 2.

2. La vigilanza e il controllo sull'osservanza degli obblighi da parte degli imprenditori agrituristici, di cui all'art 6 comma 1, viene esercitata dalla Direzione competente della Giunta regionale che provvede ad effettuare controlli e verifiche periodiche sul mantenimento dei requisiti richiesti per il rilascio del Certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica e l'iscrizione all'elenco regionale degli imprenditori agrituristici. La perdita dei requisiti comporta la revoca del Certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica, la cancellazione dall'elenco regionale degli imprenditori agrituristici e la restituzione delle provvidenze eventualmente ottenute con le modalità previste dalle norme vigenti. Nel caso l'imprenditore agrituristico sia anche operatore agrituristico, la Regione ne dà comunicazione immediata al Comune competente. Il Comune

provvede agli adempimenti previsti ai sensi dell'art 19 della legge n. 241/90 e s.m.i."

Art. 75

#### **Integrazione alla L.R. 31 ottobre 1994, n. 32 con l'articolo 13bis**

1. Dopo l'articolo 13 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32 (Nuove norme in materia di agriturismo) è

inserito il seguente:

*"Art. 13bis (Sospensione e revoca dell'attività)*

1. L'attività è revocata nei seguenti casi:

a) qualora vengano meno uno o più dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per

l'esercizio dell'attività agrituristica;

b) qualora l'interessato non abbia iniziato l'attività entro un anno dalla data fissata per l'inizio dell'attività stessa, o abbia sospeso l'attività senza darne comunicazione al Comune.

2. Qualora vengano meno uno o più dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività, il Comune

fissa un termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale i requisiti mancanti possono essere ripristinati; nei casi più gravi il Comune può sospendere fino al massimo di un anno l'attività. Nei casi in cui i requisiti non siano ripristinati entro il termine, il Comune revoca l'attività.

3. I provvedimenti di sospensione e revoca sono comunicati al Prefetto per gli effetti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22.7.1975, n. 382) e successive modifiche.

4. I provvedimenti di cui al comma 3 sono comunicati, nei trenta giorni successivi, alla Direzione regionale competente ai fini del recupero delle provvidenze eventualmente concesse."

Art. 76

### **Sostituzione dell'articolo 14 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32**

1. L'art. 14 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32 (Nuove norme in materia di agriturismo) è sostituito

dal seguente:

#### **"Art. 14 (Sanzioni)**

1. Chiunque utilizza le denominazioni agriturismo o agriturismo o denominazioni consistenti

in modifiche o alterazioni dei termini agriturismo o agriturismo, suscettibili di indurre in errore i potenziali utenti, senza avere i requisiti di cui all'articolo 6 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2.000,00 per la prima violazione e fino a euro 10.000,00 per le successive violazioni, nonché all'obbligo di pubblicare a proprie spese,

su un quotidiano a diffusione regionale e nazionale, la notizia di aver utilizzato una denominazione senza averne titolo.

2. Per l'esercizio dell'attività di agriturismo effettuato in assenza del titolo di operatore agriturismo, si applica la sanzione della chiusura dell'esercizio da disporsi con provvedimento del Comune competente. Il titolo di operatore agriturismo non può essere concesso all'imprenditore, responsabile dell'infrazione di cui al presente comma, nei dodici mesi successivi alla irrogazione della sanzione di chiusura dell'esercizio.

3. Il titolare di impresa agricola che esercita l'attività agriturismo ed utilizza i locali e gli spazi

destinati ad alloggiare gli ospiti per un numero di posti superiore a quello consentito e/o che

superi il numero di posti a sedere nel punto ristoro, è soggetto al pagamento di una sanzione

amministrativa pecuniaria cinque volte il prezzo praticato per il servizio per ciascun ospite riscontrato in esubero.

4. Nel caso in cui il titolare di attività agriturismo non esponga la provenienza dei prodotti agricoli utilizzati per la composizione dei piatti, è prevista una sanzione pecuniaria di 500,00

euro. Nel caso in cui venga accertata la mancata corrispondenza in merito alle percentuali degli acquisti di prodotti agricoli per la composizione dei pasti, viene commisurata una sanzione di 2.000,00 euro.

5. L'operatore agrituristico è soggetto alla sanzione pecuniaria da 250,00 a 500,00 euro nei casi

in cui:

a) attribuisca al proprio esercizio con scritti, stampati ovvero pubblicazioni con qualsiasi altro mezzo, attrezzatura e/o denominazione diversa da quella consentita;

b) violi gli obblighi di cui alla presente legge non altrimenti sanzionabili.

6. Nel caso in cui venga commessa la stessa infrazione entro i due anni successivi, le sanzioni

pecuniarie previste dai commi precedenti sono raddoppiate; viene altresì disposta la chiusura

dell'esercizio da tre a trenta giorni. In caso di reiterate violazioni, il Comune può procedere alla revoca dell'attività.

7. Le sanzioni amministrative sono applicate dai Comuni secondo le procedure stabilite dalla

legge. Sono fatte salve le sanzioni previste dal regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo

Unico delle Leggi Sanitarie) nonché, per quanto applicabili, le sanzioni previste dalle altre norme statali e regionali vigenti.

8. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dalle amministrazioni interessate alla violazione".

Art. 77

**Modifiche al punto 3.0. dei criteri di attuazione di cui all'allegato A della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32**

1. L'ultimo capoverso del punto 3.0. dei criteri di attuazione della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32

(Nuove norme in materia di agriturismo) è sostituito dal seguente:

*"La dizione "Imprenditore agrituristico" può essere usata solo da imprenditori agricoli che sono provvisti di certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica.*

*La dizione "Operatore agrituristico" può essere usata solo da imprenditori agrituristici che hanno presentato dichiarazione di inizio attività al Comune.*

*La dizione "azienda agrituristica" o "agriturismo" può essere usata solo da aziende agricole il*

*cui titolare è un imprenditore agricolo operatore agrituristico".*

Art. 78

**Sostituzione del punto 7.0. dei criteri di attuazione di cui all'allegato A della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32**

1. Il punto 7.0. dei criteri di attuazione della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32 (Nuove norme in materia

di agriturismo) è sostituito dal seguente:

"7.0. (Elenco regionale degli imprenditori agrituristici e certificato di abilitazione all'esercizio

dell'attività agrituristica)

Gli imprenditori agricoli che fanno richiesta del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica devono:

a) documentare la propria posizione anagrafica e la consistenza aziendale mediante la costituzione, presso una struttura abilitata, del fascicolo aziendale di cui al D.P.R.

01/12/1999, n. 503 art. 9 e decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, Artt. 13 e 14;

b) inoltrare apposita domanda ai sensi dell'art. 6 comma 2 al Servizio Ispettorato Provinciale

dell'Agricoltura (Sipa) competente per territorio;

c) allegare alla domanda le seguenti dichiarazioni ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre

2000, n. 445:

1) dichiarare la insussistenza delle condizioni indicate dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) della legge 20 febbraio 2006, n. 96;

2) dichiarare il titolo di possesso dei fabbricati e dei terreni costituenti l'azienda;

3) dichiarare il rapporto di connessione delle attività agrituristiche con quelle agricole e la prevalenza dell'attività agricola su quella agriturbistica;

Entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda con la relativa documentazione, il Sipa

provvede all'istruttoria di ammissibilità della richiesta e con determinazione dirigenziale

provvede, nel caso di istruttoria positiva, al rilascio al richiedente del certificato di

abilitazione all'esercizio dell'attività agriturbistica. Il Sipa fornisce al competente Servizio

della Giunta regionale i dati necessari all'iscrizione dello stesso nell'elenco regionale degli imprenditori agriturbistici.

Avverso il mancato rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività

agriturbistica e successiva iscrizione nell'elenco degli imprenditori agriturbistici è ammesso

ricorso alla Direzione competente della Giunta regionale, che si pronuncia entro 90 giorni dalla data di acquisizione dello stesso.

L'elenco regionale degli imprenditori agriturbistici prevede specifiche sezioni dedicate alle diverse tipologie agriturbistiche, attività didattiche, attività sociali ed altre attività multifunzionali.

La modulistica relativa all'attuazione degli artt. 6 e 6bis e dei criteri di cui al presente articolo viene predisposta dalla struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica".

Art. 79

**Sostituzione del punto 8.0. dei criteri di attuazione di cui all'allegato A della L.R. 31 ottobre**

**1994, n. 32**

1. Il punto 8.0. dei criteri di attuazione della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32 (Nuove norme in materia

di agriturismo) è sostituito dal seguente:

"8.0. (Disciplina amministrativa)

La dichiarazione di inizio attività di cui all'art 8 della presente legge deve essere corredata della

seguinte documentazione:

a) idoneità igienico-sanitaria per i locali adibiti a punto ristoro e/o a laboratorio di trasformazione;

b) abitabilità delle strutture adibite ad alloggio.

Obblighi amministrativi dell'operatore agriturbistico:

1) esporre al pubblico la comunicazione di inizio attività agriturbistica che deve specificare la

tipologia di alloggio, ristoro e/o attività multifunzionali.

2) rispettare eventuali limiti e le modalità contenute nel provvedimento comunale di accertamento sulla comunicazione di inizio attività previsto dalle normative vigenti.

3) rispettare le norme di Pubblica Sicurezza relative agli ospiti alloggiati utilizzando per le comunicazioni anche tecnologie telematiche;

4) esporre in luogo visibile una tabella riassuntiva dei prezzi praticati per i servizi offerti;

5) esporre e tenere aggiornato in ogni camera il cartellino contenente il prezzo massimo del

pernottamento e dei servizi ad esso collegati;

6) notificare alla Provincia competente per territorio, entro il 1° ottobre di ogni anno, i prezzi giornalieri minimi e massimi delle attività ricettive che intende praticare a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo, con facoltà di modificarli con comunicazione suppletiva, entro il 1° Marzo dell'anno successivo, secondo quanto previsto dalla L.R. 26 gennaio 1993, n. 11. Se non vi sono variazioni, previa comunicazione scritta alla Provincia da parte del titolare dell'azienda agrituristica entro i termini previsti dalla L.R. 26 gennaio 1993, n. 11, i prezzi dell'anno precedente sono validi a tutti gli effetti di legge e possono essere esposti negli alloggi nei modi consentiti.

7) gli esercizi di nuova apertura debbono comunicare alla Provincia i prezzi entro 30 giorni dalla comunicazione di inizio attività al Comune. Negli anni successivi dovranno rispettare quanto previsto al comma 6 del presente articolo.

8) comunicare qualsiasi variazione delle attività previste all'Ispettorato competente per territorio e il relativo aggiornamento delle attività al Comune;

9) esporre un cartello nello spazio antistante l'azienda con il marchio regionale agrituristico e la dicitura «agriturismo», seguita dalla denominazione;

10) compilare i modelli Istat sulle presenze turistiche, ed inviarli all'Ente Provinciale del Turismo. La comunicazione può essere inoltrata anche per via telematica;

11) esporre un cartello con l'indicazione delle materie prime aziendali utilizzate nella ristorazione e dei prodotti agricoli acquistati da altre aziende agricole regionali, con il recapito delle aziende stesse in quanto i consumatori devono avere la possibilità di conoscere in maniera facile e immediata la provenienza dei prodotti offerti.

L'esposizione può essere effettuata con qualsiasi mezzo e materiale idoneo purché liberamente e facilmente accessibile al pubblico;

Le attività agrituristiche non sono soggette alle norme stabilite per i Pubblici Esercizi in materia di apertura e chiusura e l'imprenditore agrituristico comunica al Sindaco i periodi di attività e può sospendere l'apertura per brevi periodi in relazione allo svolgimento delle pratiche agricole.

I regolamenti comunali possono prevedere apposite tariffe sui rifiuti solidi urbani per le attività agrituristiche. In mancanza di tariffe specifiche, comunque diverse dal settore turistico e commerciale, si applica una riduzione del 30%. I Comuni possono prevedere ulteriori riduzioni agli imprenditori agrituristiche che attuano la compostazione dei rifiuti organici. In ogni caso, per l'applicazione dei tributi locali, vanno riconosciute tutte le deroghe e le facilitazioni previste per le aziende agricole. Nella dichiarazione di inizio attività agrituristica può essere inserita anche la Comunicazione di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59 (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti) e all'art. 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) riferita alla vendita diretta dei prodotti agricoli aziendali ed extraaziendali

che vanno specificati. Tale comunicazione può essere presentata esclusivamente da imprenditori agricoli iscritti nel Registro delle Imprese e che non hanno riportato condanne penali in materia igienico- sanitaria.

L'azienda agrituristica deve utilizzare obbligatoriamente targhe segnaletiche, tabelle identificative riportanti il marchio regionale agrituristico, unito alla denominazione aziendale, preceduta dal termine «Agriturismo o azienda agrituristica». I servizi offerti possono essere indicati con opportuna simbologia grafica. I nomi delle aziende si devono riferire alla tradizione rurale del territorio di riferimento o alle contrade o ai luoghi o a fatti storici locali. Una tabella va posta obbligatoriamente davanti o nelle immediate vicinanze dell'azienda e può essere costituita dai seguenti materiali: legno, ceramica e metallo. In quest'ultimo caso la tabella deve essere di colore marrone. I segnali di indicazione posti

lungo le strade statali, provinciali e comunali sono dello stesso colore. Le specializzazioni aziendali vanno riportate nel cartello antistante l'azienda con le medesime specifiche grafiche".

Art. 80

**Modifiche al punto 11.0. dei criteri di attuazione di cui all'allegato A della L.R. 31 ottobre**

**1994, n. 32**

1. Al primo capoverso, punto 11.0. dei criteri di attuazione della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32 (Nuove norme in materia di agriturismo) le parole "*nell'albo*" sono sostituite dalle seguenti: "*nell'elenco regionale degli imprenditori agrituristici*".

2. Al penultimo capoverso, lett. d), punto 11.0. dei criteri di attuazione della L.R. 31 ottobre 1994,

n. 32 le parole "*nell'elenco degli operatori agrituristici*" sono sostituite dalle seguenti: "*nell'elenco regionale degli imprenditori agrituristici di cui all'art. 6*".

Art. 81

**Modifiche al punto 12.0. dei criteri di attuazione di cui all'allegato A della L.R. 31 ottobre**

**1994, n. 32**

1. Al primo capoverso, lett. A, punto 12.0. dei criteri di attuazione della L.R. 31 ottobre 1994, n.

32 (Nuove norme in materia di agriturismo) le parole "*nell'albo regionale*" sono sostituite dalle

seguenti: "*nell'elenco regionale degli imprenditori agrituristici di cui all'art. 6*".

Art. 82

**Modifiche al punto 13.0. dei criteri di attuazione di cui all'allegato A della L.R. 31 ottobre**

**1994, n. 32**

1. Al primo capoverso, punto 13.0. dei criteri di attuazione della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32 (Nuove norme in materia di agriturismo) le parole "l'autorizzazione comunale" sono sostituite

dalle seguenti: "la dichiarazione inizio attività presentata al Comune ai sensi dell'art. 8 della

presente legge".